

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2018, n. 702

Requisiti Responsabile Sanitario Stabilimenti Termali.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e dal responsabile A.P., confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 4467 del 22 luglio 1997 sono stati stabiliti i criteri generali per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accreditamento.

La Legge 24 ottobre 2000 n. 323 *"Riordino del settore termale"*, ha riordinato il quadro normativo del settore termale definendo, tra l'altro, acque, cure e aziende termali. A tal proposito, l'articolo 3 *"Stabilimenti termali"*, al comma 1 prevede testualmente che *"Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:*

- a) *risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;*
- b) *utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*
- e) *sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;*
- d) *rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."*

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 23 settembre 2004, repertorio atti n. 2091, ha sancito l'*"Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario Nazionale"*, il quale definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio, e precisa anche che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico, sia con oneri a carico di altri Enti come l'INPS e l'INAIL.

Il Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ad oggetto *"Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie"*, alla sezione *"B.03 STABILIMENTI TERMALI"*, rinvia a specifici provvedimenti regionali.

La Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, come modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017:

- all'articolo 5 *"Autorizzazioni"* elenca le strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, tra cui al comma 1, punto 1.3 gli stabilimenti termali;
- all'articolo 12 *"Responsabile sanitario - Requisiti"*, prevede che:
 1. *In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario.*
 2. *Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.*
 3. *Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei*

requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.

4. *Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla disciplina di settore.*
 5. *Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l'attività è stata svolta.*
 6. *Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.*
 7. *La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali.*
 8. *Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992.”;*
- all'articolo 13 “*Responsabile sanitario - Compiti*” precisa che “Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico - sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.”

Posto quanto sopra;

rilevato che i commi 2, 3 e 4 del sopra riportato articolo 12 della Legge regionale n. 9/2017 e s.m.i. si riferiscono ai requisiti che devono possedere i responsabili sanitari delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sia in regime di ricovero ospedaliero che in regime ambulatoriale, senza fare riferimento ai requisiti che deve possedere il responsabile sanitario degli stabilimenti termali;

atteso che anche gli stabilimenti termali erogano prestazioni in regime ambulatoriale, pur avendo configurazione peculiare rispetto alle strutture ambulatoriali, per le quali si applicano le previsioni dei sopra riportati commi 3 e 4 dell'art. 12, L.R. n. 9/2017;

considerato che né la normativa nazionale di settore né la normativa regionale sopra menzionata prevedono quali requisiti debba soddisfare il responsabile sanitario degli stabilimenti termali;

considerato inoltre che:

1. il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali;
2. il direttore sanitario in particolare:
 - a. assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
 - b. si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
 - c. effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;

si propone di stabilire, al fine di integrare la normativa regionale in tema di stabilimenti termali, che le funzioni di direttore sanitario negli stabilimenti termali - sia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio che dell'accreditamento istituzionale - possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o disciplina equipollente ovvero in medicina termale ovvero in una delle branche specialistiche ambulatoriali - o in discipline equipollenti - cui sono riconducibili le cure termali per le quali la struttura è autorizzata.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- a) di stabilire, al fine di integrare la normativa regionale in tema di stabilimenti termali, che le funzioni di direttore sanitario negli stabilimenti termali - sia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio che dell'accreditamento istituzionale - possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o disciplina equipollente ovvero in medicina termale ovvero in una delle branche specialistiche ambulatoriali - o in discipline equipollenti - cui sono riconducibili le cure termali per le quali la struttura è autorizzata;
- b) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura del Servizio Accreditamenti e Qualità, ai DD.GG. delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. ed ai Legali Rappresentanti degli stabilimenti termali ubicati nella Regione;
- c) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO